

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2005, n. 056/Pres.

Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione del comma 41 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, disciplina la vendita e la cessione gratuita del materiale legnoso delle foreste di proprietà regionale per quantitativi non superiori a 100 metri cubi, al fine di consentire il rapido smercio dei piccoli volumi ed evitare il rischio di degrado fitosanitario o di innesco di incendi boschivi delle proprietà forestali regionali.

2. È vietato frazionare artificiosamente i quantitativi aventi carattere unitario, con riferimento ai limiti di cui agli articoli 4 e 5.

3. Per masse superiori si applica la vigente normativa in materia di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) per materiale legnoso si intende materiale di qualsiasi natura costituito da piccoli assegni di piante in piedi, da schianti, da cataste allestite e da residui di utilizzazioni, che non sia fruibile dall'Amministrazione regionale;
- b) il materiale legnoso è inteso sempre in metri cubi netti ossia al netto delle perdite di lavorazione e, per le essenze resinose, anche della corteccia.

Art. 3

(Stime)

1. La stima del materiale legnoso ricavabile da piante in piedi o da schianti di piante intere è stabilita in base alle tariffe regionali di cubatura. La stima della massa di cataste allestite può essere effettuata anche a volume sterico e ricondotta al volume pieno. La stima della massa di ramaglie, cimali e di altri residui sparsi può essere effettuata anche con metodo sintetico.

2. Le stime di cui al comma 1 devono risultare da apposito verbale.

3. Il corrispettivo economico derivante dalla vendita del materiale legnoso è stimato dalla Stazione forestale competente per territorio.

Art. 4

(Modalità per la cessione gratuita e la vendita di materiale legnoso di volume fino a dieci metri cubi)

1. Il Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominato Servizio, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, cede gratuitamente o procede alla vendita diretta del materiale legnoso di volume fino a dieci metri cubi nei confronti del richiedente, privato o pubblico, con la sola esclusione dei dipendenti, dei salariati regionali e dei rispettivi coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado.

2. La domanda è presentata alla Stazione forestale competente per territorio utilizzando il modulo di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

3. La cessione gratuita è consentita quando il corrispettivo economico complessivo sia stato stimato pari od inferiore a euro 50,00.

4. La cessione gratuita e la vendita diretta sono formalizzate mediante comunicazione scritta dell'assegnazione del materiale legnoso richiesto, inviata al richiedente mediante raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'inizio degli interventi e l'asporto del materiale assegnato è autorizzato per gli assegni a titolo gratuito contestualmente alla comunicazione dell'assegnazione; per gli assegni a titolo oneroso, previo il pagamento dell'importo dovuto con le modalità indicate nella comunicazione di assegnazione.

Art. 5

(Criteri e modalità per la vendita di materiale legnoso di volume da dieci a cento metri cubi)

1. Il materiale legnoso di volume da dieci a cento metri cubi è venduto dal Servizio al prezzo più alto mediante trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa con un numero di ditte non inferiore a tre. L'offerta è formulata utilizzando il modulo di cui all'allegato B del presente Regolamento.

2. Nel caso di vendita di piante in piedi, sono invitate alla gara ditte del settore agricolo o forestale, regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il controllo di quanto dichiarato per la partecipazione alla gara viene eseguito solo nei confronti del vincitore.

3. L'inizio dei lavori e l'asporto del materiale assegnato è subordinato al pagamento del materiale legnoso stimato ed alla trasmissione della ricevuta dell'avvenuto pagamento al Servizio, con le modalità indicate nella comunicazione di assegnazione.

Art. 6

(Ulteriori adempimenti amministrativi per la vendita)

1. Il pagamento del materiale legnoso assegnato avviene improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'assegnazione decade ed il Servizio può disporre nuovamente del materiale legnoso, senza dare altra comunicazione all'assegnatario decaduto.

2. Qualora l'assegnatario rinunci al lotto successivamente al pagamento dello stesso, oppure non rispetti i termini dei lavori previsti dalla comunicazione di assegnazione, il legname rimasto sul posto rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale e all'assegnatario non è concesso il rimborso dell'importo pagato, che viene trattenuto a titolo di penale.

Art. 7

(Assistenza tecnica e controllo)

1. Il personale della Stazione forestale competente per territorio sorveglia la corretta esecuzione degli interventi, dando comunicazione al Servizio della fine dei lavori e di ogni altra notizia utile.

Art. 8

(Obblighi e responsabilità degli assegnatari)

1. Gli assegnatari di ogni lotto sono tenuti al rispetto delle norme e delle leggi forestali vigenti; essi devono condurre tutte le operazioni di utilizzazione secondo i criteri di sicurezza per la tutela della propria e altrui incolumità di cui si assumono la piena responsabilità e sono altresì responsabili dei danni causati a terzi e alla proprietà regionale durante l'esecuzione dei lavori.

Allegato A

marca da bollo

Spett.le Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna
Alla Stazione forestale
di

OGGETTO: Richiesta assegno materiale legnoso fino 10 m³ netti (Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale).

Il sottoscritto nato a
il residente nel Comune di
Prov..... via n.....
Codice Fiscale con riferimento al materiale legnoso
costituito da ubicato nella Foresta
regionale di località/particella
per un quantitativo netto presunto di m³

CHIEDE L'ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO SOPRA DESCRITTO
(barrare il caso che interessa)

- a titolo gratuito;
- a titolo oneroso, per l'importo stimato dall'ufficio.

DICHIARA INOLTRE

di essere perfettamente a conoscenza del contenuto del vigente Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale.

Si allega marca da bollo per la risposta e fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

....., lì

IL DICHIARANTE

.....

RISERVATO ALLA STAZIONE FORESTALE

Si dichiara che il materiale legnoso da assegnare a fronte della presente richiesta ha un valore, I.V.A. esclusa, nullo - di euro (tagliare il caso che non interessa).

....., lì

per la Stazione forestale:

.....

marca da bollo

Spett.le Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna
Servizio gestione foreste regionali e aree protette
Via del Cottonificio, 127
33100 - Udine

OGGETTO: Offerta per assegnazione di materiale legnoso oltre 10 m³ netti (Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale).

Il sottoscritto nato a
il residente nel Comune di
Prov. Via n.
nella sua qualità di Titolare/Legale rappresentante della ditta
con sede in Prov.
via n. c.f./p.iva
con riferimento al materiale legnoso posto in vendita nella foresta regionale di
nella/e particella/e n., descritto nella lettera
di invito prot. n. del per un quantitativo netto presunto
di m³

AL FINE DI OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO DI CUI
SOPRA NELLA GARA UFFICIOSA DEL ... / ... /200 ... DICHIARA DI
OFFRIRE QUANTO SEGUE:

- valore di stima indicato nell'invito (I.V.A. esclusa): euro
- offerta a corpo (I.V.A. esclusa): euro

DICHIARA INOLTRE

- a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di
Ufficio registro imprese per l'attività di
- b) di accettare l'assegnazione alle condizioni dell'invito e del vigente Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale;
- c) di essersi recato sul luogo dell'intervento e di aver preso visione e cognizione di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative ai lavori stessi;
- d) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti dall'invito, dal Regolamento e dalle vigenti norme forestali, tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro ed in particolare per quanto concerne la previdenza e l'assicurazione dei lavoratori, nonché la sicurezza sul lavoro.

Si allega:

- fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

....., lì

IL DICHIARANTE

.....